

Edizione di giovedì 28 gennaio 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Rimborso crediti tributari e bilancio finale di liquidazione](#)

di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La “scelta” del regime forfettario: le considerazioni di fare](#)

di **Leonardo Pietrobon**

IVA

[La Comunicazione annuale dati Iva per il 2015 – parte 2](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Le novità in materia di oneri detraibili nel modello 730/2016](#)

di **Luca Mambrin**

ENTI NON COMMERCIALI

[Perché la sovrapproduzione è un “danno” per il club](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

BUSINESS ENGLISH

[Commercial banks and investment banks: come tradurre ‘banca’ in inglese](#)

di **Elena Vaccari, Stefano Maffei**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Rimborso crediti tributari e bilancio finale di liquidazione

di **Fabio Landuzzi**

La **Commissione Tributaria di secondo grado di Trento** con la **sentenza n. 58 del 16 luglio 2015** ha riconosciuto il **diritto al rimborso di crediti tributari** – nel caso di specie si trattava di crediti per Ires ed Irap – a favore di una **società estinta**, per via della avvenuta chiusura della procedura di liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, sebbene detti crediti non fossero stati esposti nel **bilancio finale di liquidazione** depositato presso il competente registro delle imprese.

L'**Agenzia delle entrate** si era infatti **opposta alla esecuzione del rimborso**, sebbene i crediti fossero stati chiesti a rimborso nelle rispettive ultime dichiarazioni fiscali presentate dalla società, ed indicati nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio precedente, in quanto di essi non era stata appunto fornita **alcuna indicazione nel bilancio finale di liquidazione** e quindi in nessuna scrittura contabile obbligatoria; peraltro, l'omissione rendeva impossibile, a parere dell'Amministrazione, parere avallato anche dal giudizio di primo grado, effettuare il rimborso per via del mancato ottemperamento ai requisiti richiesti dall'art. 5 del **DM 26 febbraio 1992**, richiamando a tale fine anche alcuni precedenti documenti di prassi (ris. n. 20/2003 e circolare n. 254/1997).

Secondo l'Amministrazione, i crediti tributari avrebbero potuto essere riconosciuti a rimborso solo qualora si fossero sostanziati in "**sopravvenienze attive**", ovvero partite non note o comunque incerte al momento della cancellazione della società e quindi non iscrivibili da parte del liquidatore nel bilancio finale. Trattandosi invece di **crediti che già erano iscritti nelle scritture contabili** dell'impresa, la loro **omessa esposizione nel bilancio finale di liquidazione** ne comprometteva definitivamente il rimborso; ciò, anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione non avrebbe avuto modo di verificare se detti crediti fossero eventualmente stati **oggetto di altra destinazione**, come ad esempio una **cessione a terzi**, una compensazione, eccetera.

Peraltro, la mancata esposizione dei crediti nel bilancio finale di liquidazione avrebbe potuto essere intesa come una **tacita manifestazione di volontà del liquidatore di rinunciare** alla relativa pretesa di rimborso delle somme in oggetto.

Di **diverso avviso** è invece risultato essere il giudizio della **Commissione di secondo grado** la quale ha richiamato alcuni principi espressi dalla **giurisprudenza di Cassazione** in materia di crediti Iva (per tutte, Cassazione, sent. 13894/2013).

In particolare, è stata evidenziata la necessità di **distinguere due diversi piani** afferenti

l'esercizio del diritto al rimborso del credito tributario:

- da una parte, **l'indicazione nella relativa ultima dichiarazione fiscale**, corrispondente ai registri fiscali tenuti dalla società, la quale **documenta l'esistenza della posta creditoria** e consente all'Amministrazione di esercitare le **proprie attività di controllo**; e
- dall'altra parte, **l'esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione** della società il quale attiene alla **efficacia probatoria dei libri contabili** ed in modo particolare ai **rapporti di credito e debito** che interessano lo svolgimento dell'attività sociale.

Secondo questo approccio, quindi, l'efficacia probatoria dei libri contabili dovrebbe attenersi ai rapporti di debito e credito riferiti all'attività d'impresa, mentre la **contabilità fiscale**, pur non avendo efficacia probatoria a detti fini, **sarebbe comunque sufficiente a documentare il debito (credito) fiscale**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La “scelta” del regime forfettario: le considerazioni di fare

di **Leonardo Pietrobon**

A partire **dal 1° gennaio 2016** il **regime forfettario**, di cui all'articolo 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, **rappresenta il “nuovo” regime naturale**, nel senso che i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione vi **entrano “automaticamente”**.

La considerazione di cui sopra passa attraverso un'analisi sullo **stato di fatto del contribuente**. In altri termini, sorge l'esigenza di **condurre l'analisi stabilendo**, innanzitutto, **se il contribuente**, per il quale si deve decidere l'adozione del regime, sia:

1. **in attività alla data del 1° gennaio 2016**, con un'attività già iniziata nel corso dell'anno d'imposta 2015;
2. **una “new entry” nel panorama fiscale italiano**, nel senso che intraprende l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione nel corso del 2016.

Ad oggi il “panorama” del regime fiscale adottabile è costituito rispettivamente **dal regime forfettario, quale regime naturale**, dal regime ordinario e dal **regime dei c.d. minimi solo per i soggetti in attività alla data del 31.12.2015** che nel corso di tale periodo d'imposta hanno adottato tale regime.

Iniziando l'analisi dal regime ordinario è necessario stabilire che l'applicazione delle regole ordinarie può essere alternativamente:

a) un obbligo, nel caso in cui:

- **il contribuente non rispetti i presupposti di accesso**, condizione verificabile solo per i soggetti già in attività alla data del 31.12.2015;
- **il contribuente manifesti una condizione preclusiva** per il regime forfettario, condizione verificabile tanto per i soggetti in attività al 31.12.2015, quanto per quelli che intraprendono l'attività nel 2016;

b) una facoltà per quei contribuenti che, pur avendo le condizioni per accedere al regime forfettario, **decidono in ogni caso di accedere al regime ordinario** valutando lo stesso magari più conveniente alla propria situazione.

La scelta del regime deve essere valutata considerando che nel caso in cui un contribuente **opti volontariamente** per il **regime ordinario, quest'ultimo è obbligatorio** per il primo **triennio**, mentre **per le annualità successiva** la “possibilità” di scelta è **rinnovabile di anno in anno**.

Considerazione di sicura importanza nella valutazione del regime.

Per quanto riguarda i **soggetti che nel corso dell'anno 2015 hanno intrapreso l'attività d'impresa arte o professione adottando il regime dei c.d. minimi** è prevista la possibilità di **portare a naturale completamento l'applicazione** dello stesso. Di conseguenza, a seconda dei casi, sino al compimento del 35° anno di età o al completamento del quinquennio di applicazione.

In altri termini, i **soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi**

- proseguono **nel 2016** con tale regime fino alla **scadenza naturale**, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età;
- **se il 2015 è l'ultimo anno di applicazione del regime**, gli stessi, **nel 2016**, possono adottare il **regime forfetario**, se rispettati i requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure **"passano" al regime ordinario**.

Di conseguenza, le possibili situazioni possono essere così rappresentante:

2015	2016
Regime ordinario per obbligo	Regime forfetario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza dei requisiti per il forfetario
Regime ordinario per opzione (2015 all'interno del primo triennio)	Regime ordinario (vincolo triennale)
Regime dei minimi	Regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall'inizio attività o fino al compimento del 35° anno di età Regime forfetario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario
Regime dei minimi ultimo anno applicazione	Regime forfetario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario

Regime forfetario	Regime forfetario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario
Regime forfetario “start up”	Regime forfetario “start up”, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario

In conclusione, la valutazione tra i vari regimi fiscali passa attraverso un’analisi:

- in alcuni casi, sia delle **situazione passata** che di quella futura, ad esempio regime forfetario contro ordinario o minimi contro forfetario o minimi contro ordinario, per chi è già in essere alla data del 31.12.2015;
- in altri casi, del **solo futuro**, ad esempio forfetario contro ordinario per le new entry.

Ciò considerando che **l’adozione di un regime** piuttosto che un altro **potrebbe rappresentare un obbligo e non una facoltà** e che in caso di scelta del regime ordinario la “facoltà” è **vincolate per un triennio**.

IVA

La Comunicazione annuale dati Iva per il 2015 – parte 2

di **Federica Furlani**

Proseguiamo l'analisi sulla **Comunicazione dati Iva per il 2015** iniziata con un [precedente articolo pubblicato qualche giorno fa](#).

Il **modello** si compone di tre Sezioni.

Nella **Sezione I**, dedicata ai **dati generali**, devono essere indicati, oltre ai dati del contribuente persona fisica o giuridica, l'anno di imposta "2015" e il **codice dell'attività** svolta desumibile dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, tenendo conto che nell'ipotesi di esercizio di più attività, va indicato il codice relativo all'attività che ha realizzato il maggior volume d'affari.

Nella **Sezione II** vanno indicati i **dati relativi alle operazioni effettuate** espressi in unità di euro, tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26.

In particolare nel rigo **CD1 CAMPO 1**, è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle **cessioni di beni e delle prestazioni di servizi interne, intracomunitarie e delle esportazioni effettuate nel corso dell'anno 2015**, rilevanti agli effetti dell'IVA, comprese quelle ad esigibilità differita, non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 per le quali è stata emessa fattura nonché quelle emesse senza addebito di Iva per applicazione del reverse charge.

Al rigo **CD1 CAMPO 2**, è necessario indicare l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** (già comprese nel campo 1), e quindi:

- le **esportazioni e le altre operazioni non imponibili**, che possono concorrere alla formazione del plafond, ad eccezione delle operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4;
- le **operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che hanno presentato la dichiarazione di intento**;
- le **altre operazioni qualificate non imponibili** che non concorrono alla formazione del plafond (es. la parte non imponibile dei corrispettivi inerenti ad operazioni rientranti nel regime del margine, le cessioni a viaggiatori extracomunitari ex art. 38-quater).

Al rigo **CD1 CAMPO 3**, è necessario indicare l'ammontare delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10, mentre nel **CAMPO 4**, va indicato l'ammontare complessivo delle **cessioni di beni intracomunitarie non imponibili** annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei

corrispettivi.

Nel rigo **CD1 CAMPO 5**, vanno indicate le **cessioni di beni strumentali** imponibili già comprese nel campo 1.

Passando alle **operazioni passive**, al rigo **CD2 CAMPO 1**, è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni passive **all'interno, intracomunitarie e di importazione** effettuate nel corso dell'anno 2015, e poi nei campi successivi va specificato:

- **campo 2:** l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo e cioè gli acquisti all'interno e le importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, gli acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, mentre non devono essere comprese le operazioni intracomunitarie non imponibili di acquisto di beni in quanto devono essere necessariamente annotate nel successivo campo 4.
- **campo 3:** l'ammontare degli acquisti all'interno **esenti**;
- **campo 4:** l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni**;
- **campo 5:** gli **acquisti di beni strumentali imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo.

Si tratta di:

- beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 Tuir, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);
- beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Nel compilare la **Sezione III** del modello in cui indicare **l'Iva esigibile (CD4)**, relativa alle operazioni effettuate nel 2015, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2015, e **l'Iva detratta (CD5)**, relativa agli acquisti registrati nel 2015 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, **non deve tenersi conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio**, come ad esempio si verifica con il calcolo definitivo del pro-rata che viene fatto solo in sede di dichiarazione annuale.

Il saldo dell'IVA a debito o a credito di cui al rigo CD6 non è pertanto confrontabile con quello risultante dalla dichiarazione annuale che tiene conto di eventuali operazioni di conguaglio e di rettifica, del credito relativo all'anno precedente, dell'eventuale suo utilizzo, di rimborsi infrannuali richiesti, eccetera.

AGEVOLAZIONI

Le novità in materia di oneri detraibili nel modello 730/2016

di Luca Mambrin

Pubblicati il modello e le istruzioni definitive del **modello 730/2016** andiamo ad analizzare quali sono le **principali novità** in materia di **oneri detraibili**.

Spese di istruzione

La Legge n. 107/2015 ha apportato alcune **modifiche all'art. 15 del Tuir** a decorrere dal 16 luglio 2015; in particolare:

- è stata **sostituita la lett. e)** ed è prevista la detraibilità nella misura del 19% della spesa sostenuta per *“la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”*;
- è stata **inserita la lett. e) bis** che prevede **la detrazione del 19%** per *“le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”*.

La Legge di Stabilità 2016 con il comma 954 è intervenuta **modificando nuovamente la lett. e dell'art. 15** del Tuir prevedendo la possibilità di detrarre *“le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”*.

Dato che, ai sensi del successivo comma 955 la disposizione in esame **si applica a partire dall'anno d'imposta 2015** sarà possibile portare in detrazione nel modello 730/2016:

- **l'intera spesa sostenuta nell'anno 2015 per la frequenza di università statali;**
- per le **università non statali**, la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilita annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che **per l'anno 2015 dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016.**

Nel modello 730/2016 tali oneri sono identificati con il **codice “13”** che individua le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

Per quanto riguarda invece le **altre spese di istruzione (non universitarie)** è confermata la detrazione del **19%** delle spese sostenute per la frequenza **delle scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione** e della **scuola secondaria** del sistema nazionale di istruzione, nel limite di 400 euro annui.

Nel modello 730/2016 viene istituito il nuovo **codice "12"** che identifica tali spese, da indicare nei righi da E8 ad E12; le istruzioni precisano poi che questa detrazione **non è cumulabile** con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Spese funebri

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'art. **15 co. 1 lett. d)** del Tuir che disciplina la **detraibilità delle spese funebri** disponendo che siano detraibili *"le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse"*.

La nuova disposizione trova applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta **2015; fino all'anno 2014** la detrazione per le spese funebri era prevista solo per **la morte di familiari indicati nell'art. 443 del c.c.**, quindi coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali **per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso**, eventualmente da ripartire tra i soggetti che abbiano sostenuto la spesa.

Con la modifica normativa a decorrere dal 2015 saranno quindi detraibili **le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse**, mentre l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore **ad euro 1.550**, anche se più soggetti sostengono la spesa.

Nel modello 730/2016 tali spese andranno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "14"**.

Erogazioni liberali alle ONLUS

La Legge di Stabilità 2015 ha elevato ad euro **30.000 annui** (da euro 2.065) l'importo massimo su cui poter beneficiare **della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS**.

Nel modello 730/2016 tali erogazioni vanno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "41"**.

Erogazioni liberali in favore dei partiti politici

La detrazione del **26%** già prevista per **le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici**, iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. n. 149/2013 e alle erogazioni in favore dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici (per importi compresi tra **30 euro e 30.000 euro**), **è stata estesa** anche ai versamenti effettuati, anche in forma di **donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.**

Nel modello 730/2016 tali erogazioni vanno indicate nei righi da E8 a E12 con il **codice "42"**.

Altre detrazioni

Infine **sono state prorogate** anche per l'anno 2015 le detrazioni:

- del **50%** per le spese relative **agli interventi di recupero del patrimonio edilizio**;
- del **50%** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro;
- del **65%** per le spese relative agli interventi **finalizzati al risparmio energetico degli edifici**;
- del **65%** per le spese relative agli interventi per **l'adozione di misure antisismiche.**

Nell'ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene invece riconosciuta a partire dall'anno 2015 la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari** e di **impianti di climatizzazione invernali** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

ENTI NON COMMERCIALI

Perché la sovrapproduzione è un “danno” per il club

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

È ormai noto che, a decorrere da quest'anno, la violazione dell'obbligo di effettuare **movimentazioni finanziarie in contanti** d'importo superiore a 1.000,00 euro, da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche non è più punita con la decadenza dal regime della L. n. 398/1991.

L'inosservanza dell'obbligo, **che comunque rimane**, è infatti ora punibile solo con una **sanzione amministrativa**. Se, da un lato, l'alleggerimento delle sanzioni previste per chi viola l'obbligo della tracciabilità è stato salutato come un atteso **segnale di diminuzione dei rischi connessi al compimento di tale vietata operazione** nei confronti dei sodalizi sportivi, non c'è però da cantare “vittoria” in assoluto.

La disposizione modificata, comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999, aveva infatti, nella sua origine un chiaro intento: quello di rendere più “difficile” l'attività di **restituzione allo sponsor** di denaro contante da parte dell'associazione che aveva emesso una fattura di importo superiore a quello che, in base agli accordi extracontrattuali, era stato effettivamente pattuito. Questa pratica di sovrapproduzione era di fatto incentivata grazie alla circostanza che i soggetti in 398 sono esonerati da obblighi di contabilità analitica. La situazione si è leggermente complicata – ma non troppo! – in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 460/1997 che ha modificato la disciplina degli enti non commerciali rendendo, di fatto, sempre obbligatorio il bilancio.

Anche la disposizione che ha imposto di **tracciare tutte le movimentazioni finanziarie sopra soglia** (fino a tutto il 2014 il limite era fissato a 516,46 euro), ha reso più complicata la procedura di restituzione del denaro allo sponsor: posto che effettuare le restituzioni al di sotto del limite avrebbe richiesto un periodo di tempo molto lungo, si è spesso ritenuto opportuno **coinvolgere terze persone**, qualificati come atleti, dirigenti, accompagnatori o comunque soggetti coinvolti nelle attività sportive, destinatari delle movimentazioni di denaro (qualificati come compensi per attività sportiva dilettantistica e opportunamente certificate) da “girare” poi allo sponsor. Da qui indagini che hanno portato ad ascoltare, da parte della Amministrazione finanziaria, anche i soggetti risultanti percettori di queste somme per analizzare la loro reale attività in favore del sodalizio sportivo.

Questa prassi ha però negli anni portato a conseguenze di rilievo nel bilancio di società ed associazioni sportive dilettantistiche che, in certi casi, può risultare “viziato” da comportamenti non virtuosi.

In primo luogo, si deve considerare che le somme restituite allo sponsor sotto forma di compensi per attività sportiva dilettantistica costituiscono pur sempre **costi che si aggiungono** a tutti quelli già diversamente sostenuti dal sodalizio, aggravando, in certi casi, il risultato finale.

In più, le persone disposte a **collaborare nella pratica di restituzione** allo sponsor si potrebbero trovare, loro malgrado, coinvolte in inchieste di natura penale per fatturazione di operazione inesistente. In proposito si ricorda che chiunque effettui una movimentazione finanziaria di importo superiore, fino all'anno scorso, ai 1.000,00 euro (importo elevato a 3.000,00 euro dal 2016 grazie alla Legge di Stabilità), è soggetto alle **sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio**.

Per questo motivo può accadere che il denaro restituito **non trovi una documentazione di spesa "di copertura"**. E questa è la situazione peggiore, sotto il profilo contabile, per il club. Escludendo infatti che possa non esserci corrispondenza tra l'importo risultante dall'estratto conto bancario e quello relativo alla scheda contabile della banca risulta **inevitabile che la somma prelevata dal conto corrente**, per essere restituita allo sponsor, figuri contabilmente come **presente nel conto "cassa contanti" del sodalizio**. Per inciso, ricordiamo che, in caso di controllo, la somma dichiarata deve essere fisicamente presente in cassa.

A causa di questo è facile che nel bilancio del club risulti un importo di **cassa disponibile** al termine dell'esercizio, **superiore al saldo di fine anno del conto corrente bancario**. E questo, oltre che non essere logico, è uno degli indici che decretano l'inattendibilità della contabilità, con gravi conseguenze in caso di accertamento fiscale.

La vicenda si complica considerevolmente se la sovrapproduzione è posta in essere da una società di capitali sportiva dilettantistica che, anche se ha adottato il regime della L. n. 398/1991 è comunque sempre tenuta alla **redazione e alla pubblicità del bilancio** secondo le regole stabilite dal codice civile.

In questo caso, infatti, bisogna prestare attenzione al fatto che le informazioni fornite nel bilancio (in relazione, ad esempio, alla effettiva consistenza della cassa contanti) siano veritiere al fine di non rischiare una contestazione ex art. 2621 c.c. per false comunicazioni sociali o, in ipotesi estrema, in caso di fallimento, l'accusa di bancarotta fraudolenta per gli amministratori.

Le problematiche si ampliano, ulteriormente, perché l'inesistenza dei valori in cassa fa presumere lo scopo di lucro con conseguente perdita della natura di sportiva dilettantistica e perdita delle agevolazioni anche sui compensi corrisposti

Per tutti questi motivi è auspicabile che chi dirige un sodalizio sportivo dilettantistico rifletta sulle **conseguenze contabili** derivanti dalla pratica di sovrapproduzione: un aiuto finanziario subito e una prassi a cui ci si sottomette perché "fanno tutti così" può determinare conseguenze gravi ed irreparabili nei conti del club. È quindi spesso preferibile rinunciare alla

sponsorizzazione a condizioni in fondo così gravose, preferendo, magari, contratti di importi più modesti ma che prevedano l'integrale pagamento del pattuito.

BUSINESS ENGLISH

Commercial banks and investment banks: come tradurre 'banca' in inglese

di **Elena Vaccari, Stefano Maffei**

Il tema di oggi è all'apparenza piuttosto semplice: sappiamo tutti che la traduzione in inglese di **banca** è *bank*. E sappiamo anche, credo, utilizzare il termine in numerose espressioni come *bank account* (**conto corrente bancario**) o *bank guarantee* (**garanzia bancaria** o fideiussione). Capita spesso di informare un cliente straniero dei propri **dati bancari** in vista (si spera) di un imminente pagamento: *please find attached our bank details*.

Nonostante le polemiche di questi mesi, parlare di **banche** dovrebbe essere sempre motivo di **orgoglio** (*pride*) per gli italiani, visto che *the origins of modern banking can be traced* (essere **fatte risalire**) *to medieval Italy and to the rich northern cities like Florence, Lucca, Siena, Venice and Genoa*.

In realtà, definire le banche è faccenda piuttosto complicata se si guarda all'attività specifica dell'istituto di credito: con riferimento, per esempio, all'**erogazione di prestiti** (ricordiamo che **dare in prestito** si traduce *to lend*) potrete imbattervi nell'espressione *lending institutions*. Con riferimento invece alla **raccolta di depositi** (che tipicamente si distinguono in *checking* e *saving accounts*) si parla talvolta di *depository institutions*.

Un'altra distinzione importante – ma complicata – è quella tra le comuni **banche commerciali** (*commercial banks*) e le c.d. *investment banks*. Queste ultime nascono come soggetti che non prestano servizi a persone fisiche ma a società, istituzioni pubbliche e istituzioni finanziarie, e in particolare servizi volti ad assisterle nella raccolta di capitale, tramite l'emissione di **titoli di credito** (*securities*) sia nella forma di **azioni** (*shares*) sia nella forma di **obbligazioni** (*bonds*). L'attività di *investment banking* si basa generalmente su servizi di consulenza legale, fiscale e finanziaria e di assistenza nelle operazioni finanziarie di maggior entità, come **fusioni e acquisizioni** (*mergers and acquisitions*). La distinzione tra *commercial bank* e *investment bank* è storicamente radicata nel fatto che con il *Glass-Steagall Act* del 1933 la legge statunitense aveva imposto una separazione dei due tipi di banche, perché si riteneva che la commistione dei servizi ordinari di deposito con quelli finanziari/speculativi avesse portato alla grande depressione degli anni '20. La legge in questione è stata abrogata da Bill Clinton nel 1999, come ultimo atto formale prima di lasciare la Casa Bianca, e da allora le banche americane possono di nuovo offrire entrambi i servizi. Anche in Italia, oggi, alcune grandi banche commerciali dispongono al loro interno di un dipartimento dedicato proprio all'*investment*

banking.

Chiudiamo con un **proverbio** piuttosto attuale: *if you owe the bank \$100* (se devi 100 dollari ad una banca), *that's your problem. If you owe the bank \$100M* (se devi alla banca 100 milioni di dollari), *that's the bank's problem.*

Per approfondimenti sull'inglese giuridico e commerciale visitate il sito di EFLIT su www.eflit.it

Commercial banks and investment banks